COMUNE DI MALO
SERVIZIO ENTRATE
Via S. Bernardino, 4 - 36034 Malo (VI)
tel. 0445/585234- fax 0445/585201
www.comune.malo.vi.it

INFORMATIVA IMU 2012

Calcolo dell'acconto entro il 18 giugno 2012: 50% dell'imposta dovuta applicando le seguenti aliquote di base e detrazione stabilite dalla legge:

- 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.l. 557/1993;
- 0,76 per cento per gli altri immobili.
- Detrazione per l'abitazione: € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.
- Maggiorazione della detrazione: € 50,00 per ogni figlio, alle seguenti condizioni: - fino al compimento del 26° anno di età; - dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale del soggetto passivo; - solo per gli anni d'imposta 2012 e 2013; - importo massimo detraibile: € 400,00 (massimo 8 figli).

Il pagamento del saldo entro il 17 dicembre 2012 dovrà essere effettuato a conguaglio dell'imposta calcolata per l'intero anno <u>applicando le aliquote e la detrazione che saranno stabilite dal Comune e che verranno opportunamente pubblicizzate.</u>

L'importo dovuto per l'abitazione principale e relative pertinenze può essere versato in tre rate alle scadenze del 18 giugno, 17 settembre e 18 dicembre 2012, la prima e la seconda rata è pari ad un terzo ciascuna, la terza rata a conguaglio.
Il versamento dell'acconto deve essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24.
L'imposta dovuta per gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze nonché dai fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.l. 557/1993, deve comprendere la quota da versare allo Stato, pari allo 0,38% della base imponibile.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

3912: per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
3913: per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3914: per i terreni – quota del Comune;
3915: per i terreni – quota dello Stato;
3916: per le aree fabbricabili – quota del Comune;
3917: per le aree fabbricabili – quota dello Stato;
3918: per gli altri fabbricati – quota del Comune;
3919: per gli altri fabbricati – quota dello Stato.

Nota bene:

- l'abitazione principale, che deve essere unica, è tale quando il soggetto passivo e il suo nucleo familiare vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono solamente quelle classificate nelle categoria catastali C/2 (magazzini e depositi), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita ad uso abitativo;
- le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti non sono più assimilate all'abitazione principale e, pertanto, vanno considerate come seconde case;
- anche l'abitazione dei residenti all'estero è considerata seconda casa;
- l'abitazione dell'anziano residente in casa di cura o di riposo beneficia del medesimo trattamento dell'abitazione principale, cioè dell'aliquota dello 0,4% e della detrazione;
- la casa rurale, se ha i requisiti per essere considerata tale, utilizzata come abitazione principale, paga come abitazione principale, altrimenti come seconda casa; se l'abitazione è ancora iscritta al Catasto Terreni, deve essere accatastata tra i fabbricati entro il 30 novembre 2012 e pagherà l'IMU in un'unica soluzione entro il 17 dicembre 2012;
- in caso di separazione fra coniugi, deve pagare l'IMU il coniuge al quale è stata assegnata la casa, anche se non è proprietario, in quanto il fatto di abitare la casa viene assimilato al diritto di abitazione;
- l'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata.
Per i fabbricati ancora iscritti al Catasto terreni che devono essere denunciati al Catasto fabbricati entro il 30/11/2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta è effettuato invece in un'unica soluzione entro il 17 dicembre.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
Si presti la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune di MALO **E864** nel campo "Codice ente/Codice comune" della "Sezione IMU e altri tributi locali". Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo pagato ad un Ente non competente.

Per conoscere tutte le novità introdotte dalla nuova imposta e tutto quanto è utile sapere per un corretto adempimento, ci si può collegare ai siti internet www.comune.malo.vi.it e/o www.imu-ilcalcolo.it dove si trovano anche le funzioni di calcolo all'interno delle quali si potrà inserire i dati relativi agli immobili posseduti con possibilità di ricerca tramite gli identificativi catastali.

SPORTELLO IMU

Dal 2 maggio al 18 giugno è aperto, presso il Servizio Tributi, Via San Bernardino, 4, 1° piano, lo **Sportello IMU per il contribuente** per consulenza e calcolo dell'imposta:

- orario di apertura:
  - tutti i giorni **dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,00;**
  - **lunedì pomeriggio, dalle ore 16,00 alle ore 18,00.**

Per informazioni telefonare al Servizio Tributi al seguente numero: 0445 585232 – Fax 0445 585201
E-mail: info@comune.malo.vi.it